
Comune di Siapiccia

Esercizio 2024

Dati aggiornati al 07/12/2023

DOCUMENTO

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2024/2025/2026**

Indice

| | |
|--|----|
| Indice | 2 |
| Quadro normativo di riferimento..... | 5 |
| Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali .. | 6 |
| Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio | 6 |
| Criteri di valutazione delle entrate..... | 6 |
| Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni | 6 |
| Imposte, Tasse e Tributi locali | 7 |
| Trasferimenti di parte corrente | 11 |
| Entrate extratributarie..... | 12 |
| Entrate in conto capitale..... | 13 |
| Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi | 15 |
| Riduzione di attività finanziarie | 17 |
| Accensione di prestiti | 17 |
| Anticipazioni | 18 |
| Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite | 18 |
| Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni..... | 18 |
| Spese correnti | 19 |
| Spese in conto capitale | 21 |
| Incremento di attività finanziarie | 23 |
| Rimborso di prestiti..... | 24 |
| Chiusura delle anticipazioni | 24 |
| Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti..... | 25 |
| Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio..... | 25 |
| Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo)..... | 26 |
| Avanzo applicato in entrata..... | 29 |
| Consistenza patrimoniale | 30 |
| Parametri di deficit strutturale..... | 32 |
| Eventuali altre considerazioni sul consuntivo precedente e riflessi sul bilancio | 33 |
| Situazione contabile del nuovo bilancio | 33 |
| Equilibri finanziari e principi contabili | 33 |
| Composizione ed equilibrio del bilancio corrente..... | 34 |
| Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti | 36 |
| Previsioni di cassa | 37 |
| Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità | 39 |
| Rilevanza e significatività di taluni fenomeni..... | 39 |
| Spesa per il personale..... | 39 |
| Dinamica della forza lavoro | 42 |

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| | |
|--|----|
| Livello di indebitamento | 44 |
| Esposizione per interessi passivi | 45 |
| Partecipazioni in società..... | 45 |
| Disponibilità di enti strumentali..... | 46 |
| Gestione dei servizi a domanda individuale..... | 47 |
| Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati | 48 |
| Servizi ad I.V.A..... | 48 |
| Altre considerazioni sulla gestione e aspetti finanziari o patrimoniali monitorati | 50 |
| Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo..... | 50 |
| Aumento prezzi | 51 |
| Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato | 53 |
| Composizione del fondo pluriennale vincolato..... | 54 |
| Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata..... | 55 |
| Fondi ed accantonamenti..... | 55 |
| Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità | 56 |
| Accantonamento fondo spese ed oneri futuri | 58 |
| Accantonamenti in fondi rischi | 58 |
| Fondo garanzia debiti commerciali | 59 |
| Fondo perdite società ed organismi partecipati..... | 60 |
| Altri fondi strutturati dall'ente | 61 |
| Fondo di riserva..... | 62 |
| Altre considerazioni sulle uscite e fenomeni che necessitano di particolari cautele | 62 |
| Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito | 62 |
| Modalità di finanziamento degli investimenti..... | 63 |
| Principali investimenti previsti nel triennio | 64 |
| Monitoraggio opere PNRR/PNC..... | 64 |
| Garanzie prestate | 65 |
| Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente | 65 |
| Considerazioni finali e conclusioni | 68 |

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti prima all'approvazione della Giunta Comunale come organo proponente e poi in seguito al Consiglio Comunale come organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11).

L'ente e gli uffici di programmazione operano pertanto secondo questi presupposti, agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, oppure in assenza di modelli ufficiali di riferimento e vincolanti, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che a livello di regola generale *le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali di cui al D.Lgs.118/2011*, si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili secondo il *principio contabile generale n.13 – definito come "Neutralità e imparzialità"*;
- il sistema di bilancio, nato anche per assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio.
- per il motivo sopra esposto i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione nel rispetto del *principio n.14 – che riguarda la "Pubblicità" dei dati di bilancio*;
- il bilancio, ed al pari i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale nel rispetto in questo caso del principio generale *n.18 definito di "Prevalenza della sostanza sulla forma"*.
- Anche gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali il principio contabile della programmazione prevede un DUP semplificato, e gli enti locali fino a 2.000 abitanti, per i quali è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato in forma ulteriormente semplificata, illustrano il programma dell'amministrazione evidenziando i progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura
- Le Circolari ministeriali sul PNRR ricordano che per la gestione delle risorse gli enti tenuti al rispetto del titolo I del decreto-legislativo 118 del 2011, in qualità di soggetti attuatori devono osservare il quadro normativo nazionale vigente e la normativa europea applicabile richiamata dalle norme e circolari appositamente emanate per l'attuazione del PNRR Italia. Nello specifico con riferimento alla disciplina contabile sono tenuti al totale rispetto del titolo I del decreto- legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni correzioni e integrazioni.
- L'aver assunto formalmente l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall'aver accettato un finanziamento per un progetto del PNRR impone all'ente, in relazione alla propria dimensione di valutare l'opportunità di intervenire sui propri regolamenti e/o circolari destinate ai diversi servizi interessati o con delibere, nel caso di enti locali di piccole dimensioni, per indirizzare e coordinare le attività gestionali tecnico e amministrativo contabili al fine di dare piena e puntuale attuazione alle progettualità a valere delle risorse del PNRR nel rispetto del cronoprogramma. Ulteriore

aspetto è che la verifica deve essere estesa anche alla sostenibilità degli oneri correnti, a regime, necessari alla gestione e manutenzione degli investimenti realizzati con le risorse del PNRR.

Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, seppure prendano in esame un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare seguendo il rispetto del *principio n.1 – cioè della “Annualità” del bilancio*;
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese nel rispetto del *principio n.2 – cosiddetto dell’“Unità”*;
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio nel rispetto del cosiddetto *principio n.3 – dell’“Universalità”*;
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite nel rispetto del *principio n.4 – cosiddetto dell’“Integrità”* purtroppo di difficile assimilazione da parte delle strutture.

Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio

I Principi contabili definiscono i contenuti minimi della “Nota integrativa” e tra questi, in posizione prevalente del Paragrafo 9.1.1. si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo ritenendo che nella lettura del documento di bilancio sia quanto mai opportuno sottolineare questi punti a dimostrazione della sostenibilità del bilancio di previsione.

Procediamo pertanto ad analizzare in sequenza i criteri di valutazione delle entrate e delle spese ed integrare in seguito la nota con altri elementi di conoscenza e trasparenza delle scelte di programmazione contabile che consentano una lettura del bilancio anche ai non addetti ai lavori.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2024-2026 è stato redatto in coerenza con gli indirizzi contenuti nel DUP, tenendo presenti i vincoli normativi ed i principi contabili allegati al D. Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento ai PC Allegato 4/1 e 4/2.

La parte delle entrate del bilancio prevede la classificazione per titoli e tipologie, mentre la parte delle spese è articolata in missioni, programmi e macroaggregati. Inoltre nel bilancio armonizzato, alle previsioni di competenza sono affiancate le previsioni di cassa limitatamente al primo esercizio del triennio. Le previsioni di competenza sono coerenti con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

L'esigibilità di ciascuna obbligazione è stata valutata nel rispetto del principio applicato alla contabilità finanziaria (Allegato n.4/2 D. Lgs.118/2011).

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

Di seguito il quadro generale riassuntivo del Bilancio di previsione 2024/2026:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2024-2026)

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|---|---|--|----------------------------|----------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 963.520,73 | - | - | - | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 33.672,00 | 25.254,00 | 0,00 | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 191.769,78 | 166.983,40 | 166.983,40 | 166.983,40 | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato | 1.107.208,45 | 962.495,62 25.254,00 | 925.092,84 0,00 | 905.654,64 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 863.556,59 | 812.560,20 | 812.560,20 | 791.953,39 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie | 121.888,77 | 89.851,68 | 89.851,48 | 89.851,48 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 933.127,58 | 139.552,60 | 96.945,62 | 6.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 818.256,17 | 247.084,17 0,00 | 232.325,64 0,00 | 113.776,01 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di att finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di att finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 2.110.342,72 | 1.208.947,88 | 1.166.340,70 | 1.054.788,27 | Totale spese finali | 1.925.464,62 | 1.209.579,79 | 1.157.418,48 | 1.019.430,65 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 170.395,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità | 33.040,09 | 33.040,09 0,00 | 34.176,22 0,00 | 35.357,62 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi partite di giro | 362.686,76 | 362.000,00 | 362.000,00 | 362.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 366.488,76 | 362.000,00 | 362.000,00 | 362.000,00 |
| Totale titoli | 2.643.425,41 | 1.570.947,88 | 1.528.340,70 | 1.416.788,27 | Totale titoli | 2.324.993,47 | 1.604.619,88 | 1.553.594,70 | 1.416.788,27 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 3.606.946,14 | 1.604.619,88 | 1.553.594,70 | 1.416.788,27 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 2.324.993,47 | 1.604.619,88 | 1.553.594,70 | 1.416.788,27 |
| Fondo di cassa finale presunto | 1.281.952,67 | | | | | | | | |

Criteri di valutazione delle entrate

Stanziamanti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Imposte, Tasse e Tributi locali

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Tributi. I ruoli o liste di carico ordinarie sono stati stanziati nell'esercizio del credito, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

- Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Riassumendo nella realtà delle previsioni di bilancio la valutazione delle previsioni di gettito inerenti le entrate tributarie sono state effettuate in funzione della base imponibile storica in possesso dell'ente sia per quanto attiene l' IMU (rendite catastali aggiornate con dati Agenzia del Territorio e dati da PRGC per aree edificabili) che per la TARI rispetto alle superfici occupate dichiarate dai contribuenti e riscontrabili dalla banca dati comunale integrata con i dati anagrafici e delle attività produttive ovviamente in applicazione delle aliquote e dei regolamenti comunali vigenti.

Ovviamente l'ente nel formulare le stime di gettito ha contabilizzato e preso in considerazione eventuali riduzioni/esenzioni stabilite autonomamente dall'amministrazione locale o da provvedimenti del Governo a legislazione vigente.

IMU: Vengono confermate le Tariffe IMU dell'annualità 2023.

TASSA RIFIUTI – TARI: le tariffe sono state determinate secondo il piano economico finanziario agli atti 2022-2025, con previsione dello stanziamento in linea con i costi previsti per l'esercizio 2024. Si procederà con l'aggiornamento del PEF, a causa dell'incremento dei costi di smaltimento e pulizia, in linea con quanto previsto dalle direttive ARERA.

| | |
|---|---|
| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Principali norme di riferimento | Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 |
| TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Principali norme di riferimento | Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013; Del. ARERA n. 443-444/2019; Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025); D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali; Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020; D.Lgs. n. 116/2020 |

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| | <i>Accertamenti 2022</i> | <i>Stanziamenti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Cat.1010106 - Imposta municipale propria | 23.360,64 | 18.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | <i>Accertamenti 2022</i> | <i>Stanziamenti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | <i>Accertamenti 2022</i> | <i>Stanziamenti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 37.620,29 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |

| | <i>Accertamenti 2022</i> | <i>Accertamenti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di solidarietà comunale | 107.291,58 | 107.291,58 | 109.483,40 | 109.483,40 | 109.483,40 |

Trasferimenti di parte corrente

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trasferimenti da PA quali Regione, Città Metropolitana, Consorzi e poi famiglie, imprese, istituzioni private. Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

- **Trasferimenti UE.** Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma.

L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione. Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia. In ultima analisi i trasferimenti correnti sono stati inseriti a bilancio in funzione dei dati storici in possesso dell'ente ed in funzione degli stanziamenti assegnati o conosciuti al momento di redazione del bilancio coordinati con le disposizioni della vigente Legge di bilancio annuale e/o leggi e provvedimenti regionali di assegnazione di risorse o compartecipazioni o ristori di perdite di gettito.

Una nota particolare va fatta sulle quote di F.S.C. dedicate a risorse per servizi sociali, asili nido e disabili. Il Ministero dell' Interno ad inizio novembre ha fornito un quadro d'insieme organicamente strutturato per servizio delle risorse disponibili e delle relative modalità di impiego, monitoraggio e rendicontazione relativamente alle risorse aggiuntive al F.S.C. finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza quali quelli sopra menzionati. L' ente rispetto a queste disponibilità di risorse e rispetto agli obiettivi di servizio ed i LEP (Livelli essenziali delle prestazioni) rilevabili per ogni singolo ente sul sito IFEL dovrà adeguare le scelte strategiche di bilancio.

Sarà necessaria una revisione rispetto all'attuale impostazione del F.S.C. in funzione della nuova struttura dei fondi trasferiti dallo Stato, rispetto alle modalità di riparto e rispetto ai vincoli di destinazione delle risorse con l'istituzione del nuovo fondo equità.

| | <i>Accertamenti 2022</i> | <i>Stanziamenti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 117.510,21 | 52.123,37 | 47.241,96 | 47.241,96 | 47.241,96 |
| E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 791.810,74 | 805.679,61 | 765.318,24 | 765.318,24 | 744.711,43 |
| E.2.01.01.00.000 - Totale trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche | 909.320,95 | 857.802,98 | 812.560,20 | 812.560,20 | 791.953,39 |

Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la cessione di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- Interessi attivi. Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale.
- Gestione dei beni. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extra tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

In buona sostanza le entrate extra-tributarie rappresentano la quota di risorse dell'ente determinata in base alle attività e servizi (servizi scolastici, servizi cimiteriali, servizi amministrativi, servizi commerciali) che l'ente intende attivare per l'utenza, secondo le tariffe applicate e secondo le percentuali di copertura di costo che l'amministrazione ha ritenuto di coprire.

Si aggiungono ai proventi da servizi i proventi del "Canone unico patrimoniale" che unisce in un unico provento le gestioni della occupazione di suolo pubblico, delle iniziative pubblicitarie sul territorio e del servizio pubbliche affissioni. I proventi di questo canone come al pari le stime sui proventi delle tariffe sono legati a dati storici e fatto salvo che i servizi vengano ampliati va da sé che la previsione è legata ad un fattore numerico di servizi erogati in eguale misura nelle annualità precedenti secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 04/03/2021.

Sulla base dei dati odierni, si prevede, tuttavia, un trend previsionale di incasso di entrate extratributarie nel triennio 2024-2026 inferiore rispetto al 2023. Questa minore entrata è rappresentata dal fatto che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico nel 2022 e 2023 è in convenzione per 18 ore presso un altro Comune, il quale provvede a cadenza semestrale a rimborsare le somma che il Comune di Siapiccia corrisponde nei cedolini del dipendente. Non è previsto, attualmente, la proroga di tale convenzione con il Comune in cui il dipendente presta servizio e, pertanto, non è prevista la relativa entrata di rimborso. Si riserva di adeguare, durante il corso della gestione, la situazione qualora dovessero intervenire variazioni rispetto alle attuali previsioni.

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| | <i>Accertamenti 2022</i> | <i>Stanziamenti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 60.460,59 | 64.168,86 | 60.126,68 | 60.126,48 | 60.126,48 |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Interessi attivi | 0,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 41.042,44 | 51.811,27 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| Totale entrate extratributarie | 101.503,05 | 116.105,13 | 89.851,68 | 89.851,48 | 89.851,48 |

Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E). Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- Trasferimenti in conto capitale. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione). In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Risorse PNRR-PNC – Anche in questo caso è opportuno fare riferimento a quanto previsto dalla semplificazione e flessibilità di cui al D.L. 77/2021 e sua conversione nella Legge n. 108/2021 sia per le modalità di contabilizzare le risorse che i vincoli contabili e gestionali che ne derivano (FAQ n.48) ricordando che è necessario adottare le stesse regole contabili e gestionali per tutte le risorse confluite nel PNRR ossia il PNC.

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

Di seguito il prospetto riepilogativo del trend storico delle entrate relative al biennio 2022-2023 e delle entrate che si prevedono nel Bilancio di previsione 2024-2026:

| | <i>Accertamenti 2022</i> | <i>Stanziamenti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti | 164.668,33 | 436.790,52 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Altri trasferimenti in conto capitale | 142.349,05 | 390.331,73 | 40.945,62 | 40.945,62 | 0,00 |
| Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate in conto capitale | 319.476,80 | 970.898,54 | 48.606,98 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Totale entrate in conto capitale | 626.494,18 | 1.798.020,79 | 139.552,60 | 96.945,62 | 6.000,00 |

Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto delle operazioni da cui hanno poi origine le previsioni di entrata, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese, si rimanda a quanto riportato nel corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie). Il prospetto mostra la composizione sintetica delle riduzioni di attività finanziarie, da cui risulta siano pari a € 0,00.

| | <i>Accertamenti 2022</i> | <i>Stanziamenti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione di crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- Assunzione di prestito flessibile
- Accesso al fondo rotativo per l progettualità
- Anticipazioni di liquidità a lungo termine
- Contratti derivati.

Il prospetto mostra lo storico e il previsionale dell'Ente, relativamente alle entrate per accensioni di prestiti, rilevando come queste siano pari a zero.

| | <i>Accertamenti 2022</i> | <i>Stanzamenti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate per accensioni di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'Ente non prevede per il triennio 2024-2026 la richiesta di Anticipazioni di tesoreria.

| <i>Anticipazione di tesoreria</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Utilizzo complessivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Giorni di utilizzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazione media gg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | <i>Accertamenti 2022</i> | <i>Stanziamenti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità). Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità). Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili. Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità). Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, entrando quindi nello specifico, si evidenziano:

- Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- Rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- Trattamento accessorio e premiante (personale). Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale). È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- Acquisti con fornitura infrannuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- Gettoni di presenza (beni e servizi). Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti). Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione previsti per i contributi in conto interesse;
- Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;

| | <i>Impegni 2022</i> | <i>Stanziamenti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Redditi da lavoro dipendente | 167.117,75 | 178.652,76 | 214.272,00 | 226.971,29 | 226.971,29 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 63.399,90 | 67.003,00 | 20.047,97 | 20.947,97 | 20.947,97 |
| Acquisto di beni e servizi | 126.831,68 | 227.824,69 | 228.299,13 | 196.273,66 | 174.497,11 |
| Trasferimenti correnti | 283.780,70 | 313.971,79 | 319.674,23 | 315.268,65 | 316.060,67 |

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Interessi passivi | 12.244,78 | 11.193,71 | 10.100,97 | 8.964,84 | 7.783,44 |
| Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese correnti | 106.367,76 | 191.394,71 | 170.101,32 | 156.666,43 | 159.394,16 |
| Totale spese correnti | 759.742,57 | 990.040,66 | 962.495,62 | 925.092,84 | 905.654,64 |

Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- Finanziamento dell'opera. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata;
- Adeguamento del crono programma. L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi. La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.
- Particolare attenzione anche in questo caso è da porre alle opere ed interventi finanziati dal PNRR/PNC anche sotto l'aspetto dell'esigibilità e di una corretta determinazione dei crono programmi di spesa che intervengono sulla dimensione ed imputazione del F.P.V. nonché sotto l'aspetto puramente contabile di una corretta definizione della spesa sulla base dei programmi di finanziamento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

| | <i>Impegni 2022</i> | <i>Stanziamenti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 434.631,65 | 608.611,94 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.000,00 |
| Contributi agli investimenti | 40.945,62 | 117.568,61 | 40.945,62 | 40.945,62 | 0,00 |
| Altri trasferimenti in conto capitale | 44.929,92 | 66.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese in conto capitale | 352.601,07 | 1.714.138,29 | 151.138,55 | 136.380,02 | 108.776,01 |
| Totale spese in conto capitale | 873.108,26 | 2.506.918,84 | 247.084,17 | 232.325,64 | 113.776,01 |

Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U). Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

- **Anticipazione di liquidità.** Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;
- **Concessione di finanziamento.** Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso. Le operazioni appena descritte, ove previste nel triennio della programmazione, sono state stanziare nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, verrà a maturare.

Nello specifico il Comune di Siapiccia non presenta nel proprio Bilancio di previsione 2024-2026 queste tipologie di spese come di seguito riportato.

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| | <i>Impegni 2022</i> | <i>Stanziamenti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U). Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

| | <i>Impegni 2022</i> | <i>Stanziamenti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30.896,28 | 31.947,35 | 33.040,09 | 34.176,22 | 35.357,62 |

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese per rimborso prestiti | 30.896,28 | 31.947,35 | 33.040,09 | 34.176,22 | 35.357,62 |

| | <i>Impegni 2022</i> | <i>Impegni 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Rimborso prestiti a breve termine (F.A.L.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso quota capitale mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso da estinzione anticipata mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ampliando la visione complessiva sull'indebitamento risulta utile rappresentare l'evoluzione del debito negli anni ed il modificato peso pro-capite dell'indebitamento come evidenzia la seguente tabella:

| <i>Anni di riferimento</i> | <i>Debito residuo e debito pro-capite</i> | | | | |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>2026</i> |
| Debito residuo al 31.12 | 452.241,42 | 420.294,07 | 387.253,98 | 353.077,76 | 317.720,14 |
| Abitanti | 347,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 |
| Debito pro-capite | 1.303,29 | 1.194,02 | 1.100,15 | 1.003,06 | 902,61 |

Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analogha voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio. Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra che per il Comune di Siapiccia non si prevedono restituzioni di anticipazioni, in quanto, come evidenziato nel lato entrate, non sono state richieste.

| | <i>Impegni 2022</i> | <i>Stanziameti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|--|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese per chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti

Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato dall' amministrazione, che potremmo inquadrare sotto il concetto di "efficienza", nonché l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività che potremmo collegare al concetto di "efficacia" nonché la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile in linea con il concetto di "economicità" devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite. Tale obiettivo fondamentale va rispettato in sede di bilancio preventivo, deve essere perseguito e mantenuto nella gestione e poi conseguito compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

In questo paragrafo, nel tentativo di fornire una corretta chiave di lettura dei bilanci degli enti locali, è utile evidenziare come il risultato di ogni esercizio non sia un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito si ritiene utile proporre gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo)

Il quadro evidenzia il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo.

Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in C/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in C/residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto o come dati di pre-consuntivo, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla tabella più sotto riportata. Al riguardo si ricorda che:

- l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione;
- l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

La seguente tabella rappresenta una situazione di pre-consuntivo, in cui viene dimostrato la composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.203:

| <i>Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2023 (Verbale di chiusura)</i> | | |
|---|---|--------------|
| Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio | + | 970.691,23 |
| Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio | + | 114.654,49 |
| Entrate già accertate nell'esercizio | + | 1.279.005,09 |
| Uscite già impegnate nell'esercizio | - | 1.040.515,86 |
| Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio | - | 0,00 |
| Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio | + | 0,04 |
| Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio | + | 0,00 |
| Risultato di amministrazione dell'esercizio alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno | = | 1.323.834,99 |
| Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio | + | 0,00 |
| Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio | - | 0,00 |
| Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio | - | 0,00 |

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| | | |
|---|----------|---------------------|
| Incremento dei residui passivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio | + | 0,00 |
| Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio | + | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio | - | 33.672,00 |
| Risultato di amministrazione presunto al 31/12/ | = | 1.290.162,99 |
| Composizione del risultato di amministrazione presunto | | |
| Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre | | 43.882,26 |
| Fondo anticipazioni liquidità | | 0,00 |
| Fondo perdite società partecipate | | 0,00 |
| Fondo Contenzioso | | 0,00 |
| Altri accantonamenti | | 15.615,43 |
| Totale Parte Accantonata | | 59.437,69 |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | 16.660,41 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | 250.848,99 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente | | 0,00 |
| Altri Vincoli | | 0,00 |
| Totale Parte Vincolata | | 267.509,40 |
| Totale Parte Destinata agli investimenti | | 0,00 |
| Totale Parte Disponibile | | 963.215,90 |

Avanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione non vincolato, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto e, pertanto, i dati non sono certi.

| | | |
|--|--|------|
| Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa corrente nel bilancio 2024/2025/2026 | | |
| Applicazione avanzo accantonato da F.G.D.C. | | 0,00 |
| Applicazione avanzo accantonato da fondo rinnovi contrattuali | | 0,00 |
| Applicazione avanzo vincolato di parte corrente | | 0,00 |

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| | |
|--|-------------|
| Applicazione avanzo vincolato art. 58 bis comma 11 legge 69/2013 | 0,00 |
| Applicazione avanzo vincolato con provvedimenti ente (TARI) | 0,00 |
| Applicazione avanzo vincolato da F.A.L. | 0,00 |
| Applicazione avanzo vincolato da economie su Fondo Funzioni Fondamentali | 0,00 |
| Totale | 0,00 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa investimento nel bilancio 2024/2025/2026 | |
| Applicazione avanzo vincolato di parte investimenti | 0,00 |
| Applicazione avanzo vincolato da mutui | 0,00 |
| Totale | 0,00 |

Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale fotografa, prendendo in considerazioni i macroaggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto ufficiale si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro, applicando concetti di gestione contabile tipici della contabilità economico-patrimoniale privatistica, non sempre così coerenti con la realtà, i fini e la struttura pubblica amministrazione locale. La situazione, sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, assolvono al compito di indicatori di sospetta situazione di deficiarietà strutturale.

Sono "indici" particolari previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi di governo locale e di controllo un indizio a livello statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficiaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficiarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

Con decreto del 4 agosto 2023 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati approvati, per il triennio 2022-2024, per comuni, province, città metropolitane e comunità montane:

- a) I parametri obiettivi di cui all'allegato A costituiti da indicatori di bilancio - individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011", approvato con decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2022 - ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà;
- b) Le tabelle, riportate nell'allegato B contenenti i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (articolo 172, comma 1, lettera d), al rendiconto di gestione (articolo 227, comma 5, lettera b) ed al certificato al rendiconto (articolo 228, comma 5).

Il triennio per l'applicazione dei parametri decorre dall'anno 2022 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato. I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, che evidenzia l'effettiva capacità di riscossione dell'ente (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate, misura molto significativa ed indicativa di eventuali criticità di gestione e del grado di attenzione a questi aspetti da parte del servizio finanziario e dei responsabili.

A titolo puramente informativo si evidenzia come una eventuale situazione di deficitarietà strutturale, se presente, possa ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio.

Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile (anno 2022). La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

| <i>Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario</i> | | | |
|---|--|----|-----------|
| P1 | Indicatore 1.1. - Incidenza spese rigide-ripiano disavanzo-personale e debito su entrate correnti maggiore del 48% | | NO |
| P2 | Indicatore 2.8 – incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente – minore del 22% | SI | |
| P3 | Indicatore 3.2 – Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 10 | | NO |
| P4 | Indicatore 10.3 – sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16% | | NO |
| P5 | Indicatore 12.4 – sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore del 1,20% | | NO |
| P6 | Indicatore 13.1 – Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1% | | NO |
| P7 | Indicatore 13.2 – Debiti in corso di riconoscimento + Indicatore 13.3. Debiti riconosciuti ed in corso di finanziamento maggiore dello 0,60% | | NO |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate minore del 47% | | NO |
| Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI “identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242 comma 1 del TUEL | | | |
| Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie | | | NO |

Situazione contabile del nuovo bilancio

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici di riferimento, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa nel rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*.

Gli stanziamenti del bilancio, continuano ad avere carattere autorizzatorio ed identificano il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere nel rispetto del *principio n.16 – della Competenza finanziaria*.

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti nel rispetto del *principio n.17 – della Competenza economica* gestendo le movimentazioni in base al piano dei conti integrato.

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, quindi l'asestamento di novembre, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore e le modificate esigenze gestionali e di programmazione lasciate alle decisioni delle Posizioni Organizzative e degli organi politici.

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili. Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la gestione di parte corrente dalla gestione degli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente sono, come per le altre annualità, i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.
- resta il caso particolare delle spese legate alla gestione del servizio integrato dei rifiuti rispetto al quale si gestisce nell'ambito di competenza la spesa effettiva contabilizzata sotto l'aspetto finanziario ma la corrispondente entrata (TARI) è contabilizzata a finanziamento in base alle risultanze del P.E.F. TARI secondo il metodo ARERA. Motivo per cui il finanziamento delle spese di gestione del servizio rifiuti, qualora eccedenti il PEF avviene con risorse proprie dell'ente di competenza che saranno recuperate nei PEF delle annualità successive.

Il prospetto mostra l'equilibrio corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, che di seguito viene nuovamente riproposto:

[TABELLA EQUILIBRI BILANCIO CORRENTE]

| TABELLA EQUILIBRI DI BILANCIO – PARTE CORRENTE | | | | |
|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Equilibrio economico finanziario e vincoli pareggio di bilancio</i> | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 963.520,73 | 0,00 | 0,00 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 33.672,00 | 25.254,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 1.069.395,28 | 1.069.395,08 | 1.048.788,27 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti | (-) | 962.495,62 | 925.092,84 | 905.654,64 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 25.254,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | 14.365,71 | 14.365,71 | 14.365,71 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 33.040,09 | 34.176,22 | 35.357,62 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 107.531,57 | 135.380,02 | 107.776,01 |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| dei prestiti | | | |
| Equilibrio di parte corrente (O=G+H+I-L+M) | 107.531,57 | 135.380,02 | 107.776,01 |

Il prospetto sopra rappresentato dimostra il raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente. Nel presente bilancio tutte le spese correnti risultano finanziate solo da entrate correnti. È importante rilevare come le entrate di parte corrente sono maggiori delle spese correnti di € 107.531,57 per i seguenti motivi:

- la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) eroga il contributo Fondo Unico Regionale al titolo I delle spese del bilancio regionale (trattasi di spesa corrente) senza nessun vincolo, permettendo agli Enti Locali spazio e autonomia di manovra su come utilizzare le somme tra parte corrente e parte capitale; pertanto il Comune accerta ed incassa al Titolo I delle entrate del proprio bilancio; Dopo aver garantita e assicurato la copertura delle spese di parte corrente del proprio Bilancio, la parte rimanente, € 102.531,57 (per il 2024), € 130.380,02 (per il 2025) ed € 102.776,01 (per il 2026), è stata utilizzata per la copertura di spese di investimento;
- l'entrata derivante dagli incentivi all'Ufficio Tecnico, per disposizioni di legge, deve essere accertata e incassata al Titolo III delle entrate (Entrate Extratributarie), la quale è destinata a coprire per:
 - l'80% del 2% degli incentivi Ufficio Tecnico: le competenze, oneri e IRAP inseriti al titolo I delle spese correnti;
 - il restante 20% degli incentivi Ufficio Tecnico: l'acquisto di strumenti e attrezzature tecnologiche (previste in € 5.000,00).

Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di queste due sezioni, così diverse per natura d'origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata) dove i criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- qualora il crono-programma, con il quale si definisce lo stato di avanzamento dei lavori, preveda invece che l'opera verrà realizzata ed ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è sì è proceduto ad applicare la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda quindi il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti, questo è stato raggiunto:

- attraverso i finanziamenti del PNRR, statali e regionali che coprono in maniera correlata i corrispondenti capitoli di spesa;

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

- mediante quota parte del Fondo Unico Regionale erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna (RAS) per un importo pari a € 102.531,57 (per il 2024), € 130.380,02 (per il 2025) ed € 102.776,01 (per il 2026);
- mediante l'entrata extratributaria derivante dagli incentivi all'Ufficio Tecnico che copre la relativa spesa, sulla base delle indicazioni fornite, relativa all'acquisto di beni e attrezzature tecnologiche per un importo presunto pari a € 5.000,00.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in C/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

[TABELLA EQUILIBRI BILANCIO CAPITALE]
TABELLA EQUILIBRI DI BILANCIO – CONTO CAPITALE

| <i>Equilibrio economico finanziario spese d'investimento</i> | | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>2026</i> |
|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 139.552,60 | 96.945,62 | 6.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | 247.084,17 | 232.325,64 | 113.776,01 |
| <i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte capitale (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E) | | -107.531,57 | -135.380,02 | -107.776,01 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|-------------|
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio finale (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, come previsto dai principi contabili, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui peraltro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto che segue riporta la situazione del fondo di cassa iniziale integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti):

| <i>FONDO CASSA 2024</i> | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Fondo di cassa iniziale (+) | 963.520,73 |
| Previsioni Pagamenti (-) | 2.296.315,55 |
| Previsioni Riscossioni (+) | 2.643.425,41 |
| Fondo di cassa finale presunto | 1.310.630,59 |

Ad evidenziare la migliorata gestione dei flussi di cassa si evidenzia la giacenza al 31.12 dei fondi di cassa delle annualità precedenti:

| <i>Fondo cassa annualità precedenti</i> | |
|---|------------|
| Esercizio 2023 | 961.157,55 |
| Esercizio 2022 | 861.497,25 |
| Esercizio 2021 | 952.308,21 |
| Esercizio 2020 | 918.585,63 |
| Esercizio 2019 | 602.760,15 |

A questa tipologia di dato è utile associare l'evoluzione dei tempi medi di pagamento delle fatture (o tempi di ritardo dei pagamenti) che anche in questo caso evidenziano una ottimale situazione complessiva dell'ente.

| <i>Tempi medi di ritardo pagamenti su debiti commerciali</i> | |
|--|-----------|
| Esercizio 2023 | -4,40 gg. |

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| | |
|----------------|------------|
| Esercizio 2022 | -10,93 gg. |
| Esercizio 2021 | -7,28 gg. |
| Esercizio 2020 | -9,81 gg. |
| Esercizio 2019 | -8,48 gg. |
| Esercizio 2018 | -10,67 gg. |

Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità

Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

I documenti ufficiali di bilancio ed in particolare le relazioni esplicative, forniscono informazioni che sono utili anche per il processo decisionale, in grado quindi di influenzare le scelte degli utilizzatori per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri secondo l'adozione di un concetto di significatività delle operazioni.

In coerenza con questo approccio, la presente "Nota" porta con sé uno sforzo affinché le informazioni di natura o contenuto rilevante, la cui omissione o errata presentazione avrebbe potuto influenzare le decisioni degli utilizzatori, avessero nel sistema di bilancio, la giusta e necessaria visibilità (rilevanza).

Si è cercato inoltre di dare maggior peso alle informazioni relative a poste con dimensione quantitativa e qualitativa rilevanti. Rilevanza, quest'ultima, valutata sia in rapporto ai valori complessivi del bilancio che all'importanza strategica del fenomeno nel rispetto del principio n.6 - Significatività e rilevanza.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, viene prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un "elevato grado di rigidità" a livello di struttura di bilancio, individuando nel costo del personale, nel livello complessivo dell'indebitamento, nell'esposizione netta per interessi passivi, nel possesso di partecipazioni in società e nella eventuale disponibilità di enti strumentali, le dinamiche su cui è opportuno sviluppare un approfondimento.

Tutti fenomeni che hanno un impatto strutturale nella complessa dinamica dell'equilibrio di parte corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla normale programmazione di bilancio, va ponderata e rientra, a pieno titolo, nel contenuto della Nota integrativa. Seguono pertanto gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

Spesa per il personale

Anche nella pubblica amministrazione locale, l'individuazione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica (Giunta Comunale e Consiglio Comunale nelle diverse funzioni), mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno.

Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione.

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

A tal fine è utile comunque evidenziare la composizione della “macro-struttura” dell’ente approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data 16/11/2023.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta, anche per il 2024, il vincolo della spesa di personale al 2008, e i vincoli sulla spesa pubblica imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d’insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell’attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO RISPETTO VINCOLI DI SPESA DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 562 DELLA L.296/2006 | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Anno 2008 ex art.1 c.562 L.296/2006 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| Spese macro aggregato 101 | 207.764,00 | 195.820,10 | 208.520,10 | 208.520,10 |
| Spese macro aggregato 102 | 10.541,00 | 12.794,56 | 13.694,56 | 13.694,56 |
| Tot. Spese personale (A) | 218.305,00 | 208.614,66 | 222.214,66 | 222.214,66 |
| (-) componenti escluse (B) | 13.374,00 | 18.179,55 | 19.607,47 | 19.607,47 |
| (=) componenti assoggettate al limite di spesa (A-B) | 204.931,00 | 190.435,12 | 202.607,20 | 202.607,20 |

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la previsione di spesa di personale nel triennio 2024/2025/2026 rispetta il vincolo di spesa di personale del 2008. Da evidenziare che, nell’annualità 2024, il/la dipendente inquadrato nell’Area Amministrativa-SocioCulturale ha richiesto aspettativa non retribuita per la durata di 8 mesi con decorrenza 01/01/2024 e scadenza 31/08/2024; pertanto il calcolo della spesa di personale per il 2024 è stato effettuato tenendo conto dei mesi effettivamente in servizio che si prevede svolgerà il/la dipendente al termine del periodo di aspettativa non retribuita.

La spesa di personale per le annualità 2025/2026, invece, è stata calcolata considerando il/la dipendente a regime in pieno servizio come si evince dalla dotazione organica approvata dal Comune di Siapiccia con Deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 16/11/2023.

La spesa di personale soggiace oggi a nuove regole e nuovi limiti stabiliti dal Decreto DPCM 17 marzo 2020 che collocano il Comune di *Siapiccia* nella seguente condizione:

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno | | ANNO | |
|--|-------|----------------|--------|
| | | 2024 | |
| | ANNO | VALORE | FASCIA |
| Popolazione al 31 dicembre | 2022 | 352 | a |
| | ANNI | VALORE | |
| Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio) | 2022 | 170.655,19 € | (l) |
| Spesa di personale rendiconto di gestione 2018 | | 182.265,97 € | |
| | 2020 | 987.744,72 € | |
| Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio | 2021 | 1.032.936,14 € | |
| | 2022 | 1.180.896,51 € | |
| Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio | | 1.067.192,46 € | |
| Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio | 2024 | 14.946,05 € | |
| Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE | | 1.052.246,41 € | |
| Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette | (a) | | 16,22% |
| Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM | (b1) | | 29,50% |
| Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM | (b2) | | 33,50% |
| Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b1)) | (c) | 139.757,50 € | |
| Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM | 2024 | | 35,00% |
| Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 | (d) | 63.793,09 € | |
| Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato | (e) | 63.793,09 € | |
| Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1) | (f) | 234.448,28 € | |
| Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio) | (g) | | |
| Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali | (e+g) | 63.793,09 € | |
| Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2 | (h) | 63.793,09 € | |
| Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno | 2024 | 234.448,28 € | (i) |

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno | 234.448,28 € | 234.448,28 € | 234.448,28 € | |
| Costo Personale previsto anno 2024 - a Regime | Competenze Stipendi Dipendenti | 134.073,00 € | 143.873,00 € | 143.873,00 € |
| Costo Personale previsto anno 2024 - a Regime | Contributi Dipendenti | 37.056,81 € | 39.956,81 € | 39.956,81 € |
| Costo Personale previsto anno 2024 - a Regime | Irap | 11.774,56 € | 12.674,56 € | 12.674,56 € |
| Costo Personale previsto anno 2024 - a Regime | Scorporo rinnovi contrattuali dal 2008 al 2022 | -18.179,55 € | -19.607,47 € | -19.607,47 € |
| Costo Personale previsto anno 2024 - a Regime | Buoni pasto | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € |
| Costo Personale previsto anno 2024 - a Regime | Rimborso da comuni personale in convenzione | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Costo Personale previsto anno 2024 - a Regime | scorporo Irap | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Costo Personale previsto anno 2024 - a Regime | Quote Unione | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Costo Personale previsto anno 2024 - a Regime | Retribuzione di risultato PO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Costo Personale previsto anno 2024 - a Regime | Salario Accessorio Dipendenti | 5.849,76 € | 5.849,76 € | 5.849,76 € |
| Costo Personale previsto anno 2024 - a Regime | Contributi su salario accessorio | 1.391,53 € | 1.391,53 € | 1.391,53 € |
| Costo Personale previsto anno 2024 - a Regime | Competenze segretario | 12.716,00 € | 12.716,00 € | 12.716,00 € |
| Costo Personale previsto anno 2024 - a Regime | zione Costo Segretario Comuni convenzione - Compet | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Costo Personale previsto anno 2024 - a Regime | riduzione Costo Segretario Comuni convenzione - One | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Costo Personale previsto anno 2024 - a Regime | oneri su competenze segretario | 3.033,00 € | 3.033,00 € | 3.033,00 € |
| Costo Personale previsto anno 2024 - a Regime | irap su competenze segretario | 1.020,00 € | 1.020,00 € | 1.020,00 € |
| Costo Personale previsto anno 2024 - a Regime | Retribuzione Risultato Segretario | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | TOTALE SPESE PREVISTE | 190.435,11 € | 202.607,19 € | 202.607,19 € |
| | Margine disponibile D.M. 17 marzo 2020 | 44.013,17 € | 31.841,09 € | 31.841,09 € |
| | Limite spesa art 1 comma 557 legge 296/2006 | 204.930,95 € | 204.930,95 € | 204.930,95 € |
| | Margine disponibile art 1 comma 557 legge 296/2006 | 14.495,84 € | 2.323,76 € | 2.323,76 € |

Dinamica della forza lavoro

Il costo degli stipendi (oneri diretti) dipende dalla dinamica della forza lavoro impiegata, e cioè dal numero e dal livello di inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota residuale dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulle assunzioni imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| <i>Previsione Cessati 2024</i> | | <i>Previsione Assunzioni 2024</i> | | <i>Previsione cessati 2025</i> | | <i>Previsione Assunzioni 2025</i> | | <i>Previsione cessati 2026</i> | | <i>Previsione Assunzioni 2026</i> | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| <i>Cat.</i> | <i>N.</i> | <i>Cat.</i> | <i>N.</i> | <i>Cat.</i> | <i>N.</i> | <i>Cat.</i> | <i>N.</i> | <i>Cat.</i> | <i>N.</i> | <i>Cat.</i> | <i>N.</i> |
| D4 | 0 | D4 | 0 | D3 | 0 | D3 | 0 | D3 | 0 | D4 | 0 |
| D3 | 0 | D3 | 0 | D1 | 0 | D1 | 0 | D1 | 0 | D3 | 0 |
| D2 | 0 | D2 | 0 | C | 0 | C | 0 | C | 0 | D2 | 0 |
| D1 | 0 | D1 | 0 | B3 | 0 | B3 | 0 | B3 | 0 | D1 | 0 |
| C1 | 0 | C1 | 0 | B1 | 0 | B1 | 0 | B1 | 0 | C1 | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

La spesa di personale e la correlata programmazione soggiacciono oggi a più regole. Di minimo possiamo suddividere la gestione e previsione della spesa del personale in due casistiche. La prima dedicata alle regole ordinarie per le assunzioni a tempo indeterminato in base al DM 17 Marzo 2020 e la seconda che approfondisce le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni a tempo determinato per l’attuazione degli investimenti a valere sulle risorse PNRR.

La programmazione delle risorse umane dell’ente e relativa spesa avveniva sino al recente passato tramite il Piano triennale dei fabbisogni di personale. Il PFP (D.M. 08-05-2018 – “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 173 del 27.07.2018) era lo strumento attraverso il quale l’organo di vertice dell’Amministrazione assicurava le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica.

La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane. Dal 2022 questa fase è confluita nel P.I.A.O. Nell’assorbire i diversi Piani già esistenti, il DPR 81/2022 non li ha disapplicati o soppressi ma li ha fatti confluire a livello di adempimento nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Per quanto riguarda le previsioni di spesa, tramite il D.M. 25 luglio 2023 viene aggiornata la disciplina del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) introdotto dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 già sommariamente anticipata con la FAQ N. 51 pubblicata sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato. In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali non possono determinare gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale sulla base del Piano dei fabbisogni di personale previsto nell’ultimo PIAO approvato, riguardante il precedente ciclo di programmazione, ma devono tenere conto degli indirizzi strategici e delle indicazioni riguardanti la spesa di personale previsti nel DUP e nella eventuale nota di aggiornamento al DUP relativi al medesimo triennio cui il bilancio si riferisce; La Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi

Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi. Come in passato verranno valutate le opportunità del mercato rispetto ad operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione.

| <i>Andamento delle quote capitale e interessi</i> | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>Impegni 2022</i> | <i>Stanziamanti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
| Quota Interessi | 12.244,78 | 11.193,71 | 10.100,97 | 8.964,84 | 7.783,44 |
| Quota Capitale | 30.896,28 | 31.947,35 | 33.040,09 | 34.176,22 | 35.357,62 |
| Totale | 43.141,06 | 43.141,06 | 43.141,06 | 43.141,06 | 43.141,06 |

Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti.

L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto).

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| <i>Incidenza degli interessi sulle entrate correnti</i> | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>Imp./Acc. 2022</i> | <i>Stanziamanti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
| Quota Interessi | 12.244,78 | 11.193,71 | 10.100,97 | 8.964,84 | 7.783,44 |
| (*) Entrate Correnti stimate | 987.744,72 | 1.032.936,14 | 1.180.896,51 | 1.136.899,69 | 1.069.395,28 |
| % su Entrate Correnti | 1,24 | 1,08 | 0,86 | 0,79 | 0,73 |

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Limite art. 204 TUEL | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

(*) Dati Riferiti a 2 Esercizi Precedenti rispetto alla Colonna selezionata

Partecipazioni in società

Gli enti locali hanno la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, facoltà riconosciuta dalla normativa, che indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciate alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo. Di seguito l'unica quota di partecipazione societaria detenuta dal Comune di Siapiccia.

| <i>Denominazione</i> | <i>Quota di partecipazione</i> | <i>Riferimento</i> |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| Abbanoa S.p.A. | 0,0079026% | |

Gestione dei servizi a domanda individuale

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio ed ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente. Questa libertà di azione viene però a mancare se il comune versa in condizioni finanziarie problematiche. Gli enti locali che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, infatti, "(..) sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano, mediante un'apposita certificazione, che (..) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento (..)" (D.Lgs.267/00, art.243/2).

Per quanto riguarda la tipologia di prestazione, rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale "(..) tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale (..)" (D.M. 31.12.83). Lo stesso decreto elenca poi le diverse tipologie di servizi a domanda individuale che, se erogati dall'ente al cittadino, sono

soggette alla corrispondente disciplina. Infatti, "(..) le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti... (..)" (D.M. 31.12.83). Questo elenco è riportato nel prospetto successivo.

Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna la formazione del bilancio, è definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale richiamato dai principali documenti di programmazione. Al bilancio di previsione, infatti, sono allegate "(..) le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe (..) le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (..)" (D.Lgs.267/00, art.172/1c). Il termine per deliberare queste tariffe "(..) è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione (..)" (L.388/00, art 53/16). L'analisi dei dati contabili, riferita al solo impatto economico dei servizi a domanda individuale, tende a verificare se, e in quale misura, l'obiettivo previsto dalla norma sia stato effettivamente raggiunto, garantendo così, per i servizi presi in considerazione, un grado di copertura della spesa complessiva coerente con gli obiettivi programmatici. La situazione economica, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo inseguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione. Per un'analisi più approfondita si rimanda al DUPS 2024-2026.

Servizi ad I.V.A.

L'ente locale svolge attività e propone servizi sia nel campo istituzionale, che di diritto gli compete, rispetto alla gestione delle funzioni fondamentali ma spesso eroga servizi che per loro natura e modalità di erogazione/fruizione hanno natura commerciale e quindi rientrano a pieno titolo in campo IVA determinando importanti riflessi a livello finanziario sul bilancio dell'ente ed a livello fiscale.

L' Imposta sul Valore Aggiunto è un'imposta erariale indiretta, introdotta dal sistema impositivo previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che colpisce i consumi attraverso l'assoggettamento a imposizione del valore aggiunto, nelle varie fasi del processo produttivo-commerciale.

In altri termini, assume quale presupposto fondamentale una manifestazione indiretta di capacità contributiva, individuata nei consumi di beni e servizi. Affinché il tributo trovi applicazione è necessaria la presenza congiunta di tre requisiti (presupposti), delineati dall'art. 1 del D.P.R. 633/1972 ed esplicitati nei loro contenuti agli art. successivi della norma. L'Imposta sul valore aggiunto si applica infatti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi (presupposto oggettivo), effettuate nel territorio dello Stato (presupposto territoriale), nell'esercizio di imprese o di arti e professioni (presupposto soggettivo), oltreché sulle importazioni da chiunque effettuate.

Tali concetti sono poi esplicitati nelle norme successive, e riepilogabili sinteticamente come:

- Presupposto oggettivo Cessione di beni Art. 2, D.P.R. 633/1972
- Prestazione di Servizi Art. 3, D.P.R. 633/1972

- Presupposto soggettivo Esercizio di imprese Art. 4, D.P.R. 633/1972
- Esercizio di arti e professioni Art. 5, D.P.R. 633/1972
- Presupposto territoriale Operazioni effettuate nel territorio dello Stato Art. 7, D.P.R. 633/1972

Il sistema d'imposta così previsto individua i "soggetti passivi", contribuenti di diritto, negli operatori economici titolari di partita Iva, che versano materialmente l'imposta all'Erario, mentre sono i consumatori finali ad essere colpiti dall'imposta, configurandosi quali contribuenti di fatto.

Nel Comune di *Siapiccia* i servizi ad IVA rilevati e certificati a bilancio è il seguente:

- A seguito dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica nel mese di Dicembre 2018 è stato individuato il Concessionario del servizio di Comunità Integrata e Alloggio da svolgersi nella struttura di proprietà comunale ubicata nella Via C.Le Soru. La gestione è stata affidata in concessione alla Cooperativa Sociale IRIS con sede in Villanovafranca Via Dante n. 15 a seguito della stipula del contratto Rep. 1/2020 e l'apertura ufficiale della struttura è avvenuta con decorrenza dal 01/06/2020. La Coop. Iris, concessionaria della gestione fino al 31/05/2025, versa la somma annua di €. 18.050,00 prevista contrattualmente. Tale somma potrà variare in considerazione di scomputi autorizzati come da capitolato e contratto. Il Responsabile dell'entrata dei canoni concessori è il titolare della P.O. del Servizio Amministrativo e SocioCulturale, che deve monitorare il regolare pagamento del canone e aggiornare l'Ufficio Ragioneria in merito ai flussi di risorse in Entrata attesi. Il responsabile del Servizio Amministrativo e SocioCulturale dovrà curare la riscossione dei canoni mediante l'emissione di fattura elettronica, e dei provvedimenti contrattualmente normati nel caso di accertate morosità.

Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo

La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge tutti i soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, interagiscono con l'amministrazione in carica. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa contabile, predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale. In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi sono strutturati in modo da garantire un grado di coerenza interna tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione. Si sono così creati i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'ente, diventino strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo della finanza locale non sufficientemente stabile e definito, si è cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di coerenza esterna, tra le decisioni di bilancio dell'ente e le direttive strategiche emanate dagli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del principio n.10 - Coerenza). Le poste contabili sono state valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni di bilancio, sia finanziarie che patrimoniali od economiche, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati, con rare eccezioni, nel corso degli anni, in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio.

L'eventuale cambiamento di criteri ormai consolidati, infatti, allontanerebbe l'ente da questo obiettivo, per cui la modifica nei criteri deve avere natura eccezionale e va adeguatamente motivata. L'eccezione a questa regola, ad esempio, si verifica in presenza di importanti cambiamenti nella formulazione dei principi contabili ormai consolidati, soprattutto se queste modifiche hanno natura o contenuto particolarmente rilevante (rispetto del principio n.11 - Costanza). Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato, infine, di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel

passato. L'eventuale cambiamento, giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura, come nel caso di modifiche alle regole contabili, è stato messo in risalto nei singoli argomenti dalla Nota integrativa interessati dal fenomeno.

Una modifica nel criterio di valutazione o di imputazione delle previsioni di bilancio, come nell'accertamento dell'entrata o nell'impegno della spesa, infatti, rendono difficilmente comparabili i diversi esercizi rendendo molto difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'analisi sulle tendenze che si sviluppano e si manifestano nell'arco del tempo (rispetto del principio n.12 - Comparabilità e verificabilità). Questo approccio nasce anche dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in particolare, del risultato di amministrazione presunto, dell'avanzo applicato in entrata o del disavanzo stanziato in uscita, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato, della composizione del fondo pluriennale vincolato, del fondo pluriennale applicato al bilancio, del fondo crediti di dubbia esigibilità, degli accantonamenti in fondi rischi e, solo se applicabili all'ente, dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno. La Nota integrativa riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale. La tecnica, che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento. Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Lo

stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (cronoprogramma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi. Per quanto riguarda invece la dimensione complessiva assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

Composizione del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (cronoprogramma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva. In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno). La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo. La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U). Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

| <i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente in spesa</i> | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| <i>Tipologia Spesa</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> | |
| Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Acquisto di beni e servizi | 25.254,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | 25.254,00 | 0,00 | 0,00 | |

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| <i>Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale</i> | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| <i>Tipologia Spesa</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> | |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Si prevede un'utilizzazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale, entro il 31.12.2023, a seguito di determinazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico di variazione di esigibilità in relazione al cronoprogramma delle opere pubbliche da realizzare.

Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

| | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti | 33.672,00 | 25.254,00 | 0,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fondi ed accantonamenti

Rispetto alla richiesta di maggiori informazioni circa la “valutazione dei criteri di formulazione delle previsioni “ prevista dai principi contabili necessita a porre particolare attenzione agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo e anche in funzione delle nuove esigenze rappresentate dall'obbligo di accantonare risorse al fondo garanzia debiti commerciali qualora non risultino correttamente rispettati i vincoli di riduzione dello stock di debito commerciale rispetto al 31.12. a.p. e riportati i tempi medi di pagamento nel rispetto del termine massimo di 30 gg. ricezione fattura.

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La dimensione iniziale del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto che consiste in una quota di avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità. Via via nei bilanci, rispetto alle annualità di competenza, si procede a strutturare un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa, costituendo di fatto un risparmio forzoso per l'ente.

L'obiettivo è pertanto, quello di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo determinando una quota di avanzo a destinazione vincolata. Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto utilizzando i dati da consuntivo approvato o in corso di approvazione. Per quanto riguarda il primo aspetto (addendi della media) gli incassi considerati nel rapporto sono calcolati:

- negli anni del quinquennio che precede l'adozione dei principi, come somma della competenza e dei residui;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto (individuazione del quinquennio storico) l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto

anno.

Un'ulteriore variabile è costituita dall'eventuale adozione, da parte dell'ente, del secondo metodo di calcolo degli incassi, situazione questa che fa slittare all'indietro il quinquennio storico di un ulteriore anno.

Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie. Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi nei tre tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata degli incassi rispetto alla somma degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno;
- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.
- determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi previsti dalla norma (riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli incassi dell'esercizio successivo effettuati su accertamenti dell'anno precedente).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generale, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali.

In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi, determinando una ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio. Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio costituito dalla suddivisione del fondo per titoli e tipologie è riportata nel corrispondente allegato al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| | <i>Stanziameti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte corrente | 14.951,67 | 14.365,71 | 14.365,71 | 14.365,71 |
| U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fondo garanzia debiti commerciali

La Legge di bilancio 2020 ha previsto l'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC).

Su quest'accantonamento, che non riguarda gli stanziamenti coperti da entrate con specifico vincolo di destinazione, non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio questo confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
- Riduzione del 3 per cento dei costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T – 1)

In sede di formazione del Bilancio di previsione 2024-2026 non è stato previsto lo stanziamento dell'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dato atto che non sono presenti giorni di ritardo nei pagamenti e l'indicatore sia rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali.

| | Competenza 2023 | Competenza 2024 | Competenza 2025 | Competenza 2026 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fondo garanzia debiti commerciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Altri fondi strutturati dall'ente

Il Comune di Siapiccia a fronte delle esigenze di bilancio pluriennali ha ritenuto opportuno prudenzialmente accantonare le seguenti risorse nel bilancio di previsione 2024/2025/2026

| | Competenza 2023 | Competenza 2024 | Competenza 2025 | Competenza 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fondo Indennità di fine mandato | 1.572,17 | 1.572,17 | 1.572,17 | 1.572,17 |
| Fondo oneri contributivi amministratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo rinnovi contrattuali EE.LL. | 2.500,00 | 4.500,00 | 4.984,56 | 4.994,98 |
| Fondo morosità incolpevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| | | | | |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| Fondo oneri futuri gestione ATC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo 10% proventi alienazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

L'accantonamento delle **indennità di fine mandato** è un obbligo da normativa ed è proporzionale all'indennità di carica del Sindaco.

Il **fondo rinnovi contrattuali** è strutturato secondo le prescrizioni dell'ANCI e della normativa in funzione del futuro rinnovo contrattuale e comprende anche il rinnovo del CCNL Segretari Comunali.

Fondo di riserva

In base a quanto stabilito dall'art. 166 del DLgs 267/2000 e s.m.i. gli enti locali stanziavano nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Inoltre la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Solo nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio e tale limite risulta rispettato.

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente, 0,55 % per il 2024, 0,50% per il 2025 e 0,50% per il 2026.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Il fondo di riserva di cassa presenta uno stanziamento di € 10.000,00, nei limiti previsti dall'art 166 del D.lgs 267/2000.

| | <i>Stanziamenti 2023</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di riserva | 8.000,00 | 5.293,71 | 4.625,46 | 4.528,27 |
| Fondo di riserva di cassa | 200.000,00 | 10.000,00 | | |

Altre considerazioni sulle uscite e fenomeni che necessitano di particolari cautele

Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state invece limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in

quanto finanziati dalle risorse previste. Per quanto riguarda l'importo dei singoli stanziamenti, questi sono stati dimensionati evitando la sottostima delle entrate come delle uscite (rispetto del principio n.9 - Prudenza). L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo. Ma nel medesimo intervallo di tempo si potranno anche manifestare fenomeni che non offrono lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare le dovute attenzioni. Nel predisporre questo bilancio, ad esempio, è stata posta particolare attenzione nel valutare l'impatto di alcuni particolari fenomeni, come la consistenza e le possibili implicazioni prodotte dalla modalità di finanziamento degli investimenti.

Modalità di finanziamento degli investimenti

Le fonti a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi). L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente contabili, relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento previste e stanziare in questo bilancio, si sottolinea quanto segue:

- Grado di copertura. Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (cronoprogramma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- Criterio d'imputazione. Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;
- Finanziamento con avanzo effettivo. Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto sarà destinabile al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per l'accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l'estinzione anticipata di prestiti;
- Permessi a costruire. L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) sarà effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato.

Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente

La classificazione di una spesa nella categoria delle "spese correnti a carattere non permanente" di cui all'art. 187, comma 2, lett. d), TUEL determina effetti sulla struttura di bilancio e, sugli equilibri di bilancio .

Di tali spese si occupa l'allegato 7 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale indica al punto 1, lett. g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi; il successivo punto 5 dell'allegato 7 elenca quali sono «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi "non ricorrenti"; in particolare, sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

Appurata la mancanza di una definizione normativa specifica, esaminando il quesito il giudice contabile interpellato in più occasioni, nella delibera 30 luglio 2019, n. 83 della Corte si afferma, quanto all'individuazione del ricorrere della caratteristica di "non permanenza" della spesa, che ci si deve chiedere in che termini questa debba essere valutata e, cioè, se basti ad escluderla la sua astratta riconducibilità ex lege alle funzioni istituzionali dell'Ente, ovvero si debba procedere all'esame in concreto dei termini e delle condizioni al cui ricorrere l'Ente è chiamato a sostenerla. Più nello specifico, per la Corte è necessario che detta spesa:

- presenti gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità quali fattori qualificanti delle spese elencate all'art. 187, comma 2, TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l'utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l'avanzo libero di amministrazione;
- non possa mai essere fissa e costante
- manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo che dovrebbe implicarne la natura di "permanenza";
- sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune.

Dal punto di vista dell'entrata sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al d.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett.g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione;

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

Le entrate non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

| <i>Entrate non ricorrenti</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 101 - Imposte tasse e proventi assimilati | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 - Trasferimenti correnti | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 3 - Entrate extratributarie | 15.625,00 | 15.625,00 | 15.625,00 |
| 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 200 - Rimborsi in entrata | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 9900 - Altre entrate correnti n.a.c. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4 - Entrate in conto capitale | 133.552,60 | 90.945,62 | 0,00 |
| 200 - Contributi agli investimenti | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 40.945,62 | 40.945,62 | 0,00 |
| 1000 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 40.945,62 | 40.945,62 | 0,00 |
| 500 - Altre entrate in conto capitale | 42.606,98 | 0,00 | 0,00 |
| 400 - Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 42.606,98 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 100 - Entrate per partite di giro | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 9900 - Altre entrate per partite di giro | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Totale entrate non ricorrenti | 179.277,60 | 136.670,62 | 45.725,00 |

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

Le spese correnti non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

| <i>Spese non ricorrenti</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 - Spese correnti | 174.989,41 | 145.001,89 | 123.355,11 |
| 101 - Redditi da lavoro dipendente | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 103 - Acquisto di beni e servizi | 74.321,29 | 52.304,00 | 27.050,00 |
| 104 - Trasferimenti correnti | 56.862,02 | 54.754,66 | 55.546,68 |
| 110 - Altre spese correnti | 35.656,10 | 29.793,23 | 32.608,43 |
| Totale spese correnti non ricorrenti | 174.989,41 | 145.001,89 | 123.355,11 |

Le spese in conto capitale non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

| <i>Spese non ricorrenti</i> | <i>Competenza 2024</i> | <i>Competenza 2025</i> | <i>Competenza 2026</i> |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 - Spese in conto capitale | 247.084,17 | 232.325,64 | 113.776,01 |
| 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.000,00 |
| 203 - Contributi agli investimenti | 40.945,62 | 40.945,62 | 0,00 |
| 205 - Altre spese in conto capitale | 151.138,55 | 136.380,02 | 108.776,01 |
| Totale spese in conto capitale non ricorrenti | 247.084,17 | 232.325,64 | 113.776,01 |

La corrispondenza tra le spese in conto capitale e la lettera degli equilibri di bilancio L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili viene qui riportata:

| <i>[TABELLA ENTRATE CORRENTI X SPESE CAPITALI]</i> | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| TABELLA ENTRATE CORRENTI X SPESE CAPITALI | | | |
| | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>2026</i> |
| Totale spese in conto capitale straordinarie | 247.084,17 | 232.325,64 | 113.776,01 |
| Equilibri di Bilancio: | | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Le spese (altri titoli) non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

| <i>Spese non ricorrenti</i> | <i>Competenza</i> | <i>Competenza</i> | <i>Competenza</i> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2025-2026

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 4 - Rimborso Prestiti | 33.040,09 | 34.176,22 | 35.357,62 |
| 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 33.040,09 | 34.176,22 | 35.357,62 |
| Totale spese altri titoli non ricorrenti | 33.040,09 | 34.176,22 | 35.357,62 |

L'eccedenza spese non ricorrenti su entrate non ricorrenti è riportata qui di seguito:

| | Competenza 2024 | Competenza 2025 | Competenza 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Totale entrate non ricorrenti | 179.277,60 | 136.670,62 | 45.725,00 |
| Totale spese non ricorrenti | 455.113,67 | 411.503,75 | 272.488,74 |
| Eccedenza spese non ripetitive su entrate non ripetitive | 39,39 | 33,21 | 16,78 |

Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata”. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo. I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

In prospettiva, a Legge di Bilancio approvata, emergerà la necessità di rivedere l'impianto di bilancio a fronte di maggiori certezze sugli effetti della nuova fase di “Spending review” che coinvolgerà direttamente gli enti locali ed a fronte di una revisione delle modalità impositive dei tributi locali.

Il Bilancio di Previsione 2024-2026 risulta rispettare gli equilibri finanziari di competenza, cassa e residui nonché il pareggio di Bilancio, le previsioni risultano coerenti con le disponibilità finanziarie e la programmazione dell'Amministrazione. Per questi motivi si esprime parere favorevole alla approvazione del documento contabile in oggetto.